



Condizioni generali di acquisto

Alimenti, risorse operative e materiali di imballaggio

A. Introduzione

A.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto ("CGV") costituiscono parte integrante di ogni contratto di acquisto di prodotti alimentari, forniture operative e materiale di confezionamento (anche sotto forma di ordine e conferma d'ordine) tra il venditore indicato nella conferma d'ordine o nel contratto ("Venditore") e la società indicata nella conferma d'ordine o nel contratto come acquirente da parte di Bell Food Group ("Acquirente"), anche se l'Acquirente non fa espressamente riferimento alle presenti CGV nel suo ordine.

A.2 I termini e le condizioni generali del Venditore non si applicano, anche se il Venditore fa riferimento ai suoi termini e condizioni in relazione a un ordine o a una consegna o li allega e l'Acquirente non vi si oppone espressamente.

A.3 Le disposizioni individuali concordate reciprocamente nei singoli contratti o ordini avranno sempre la precedenza sulle presenti GPC. Se tra l'Acquirente e il Venditore esiste anche un accordo quadro e/o un accordo di garanzia della qualità ("QAA"), le disposizioni dell'accordo quadro e/o del QAA avranno la precedenza sulle presenti GPC.

A.4 Se una società del Gruppo Bell Food acquista beni dal Venditore o se è indicata come indirizzo di consegna in un ordine, la società che acquista o accetta i beni può far valere i diritti specificati nell'accordo quadro, nel QAA e/o nelle presenti GPC a proprio nome e per proprio conto.

A.5 Ai fini delle presenti GPC, per "Territorio del Contratto" si intende il paese in cui l'Acquirente ha la propria sede legale.

A.6 Per Gruppo Bell Food si intende il gruppo di società a cui appartiene l'Acquirente, ovvero le società controllate direttamente o indirettamente da Bell Food Group Ltd, con sede legale a Basilea, Svizzera.

B. Durata del contratto

B.1 Se il contratto è stato stipulato a tempo indeterminato, può essere risolto da una delle parti senza motivo con un preavviso di tre (3) mesi alla fine di ogni trimestre.

B.2 Ciascuna delle parti può risolvere il contratto in via straordinaria e senza preavviso mediante comunicazione scritta se l'altra parte viola una disposizione del contratto, della QAA e/o delle presenti CGC e non ha posto rimedio alla violazione e ai danni e agli svantaggi già subiti di conseguenza entro quattordici (14) giorni di calendario dal ricevimento della relativa comunicazione scritta.

B.3 In caso di risoluzione, l'Acquirente rimborserà al Venditore eventuali scorte residue di alimenti e materiali di imballaggio solo alle seguenti condizioni:

a) la cessazione della cooperazione (i) è stata una decisione dell'Acquirente senza che ciò sia stato causato da una violazione degli obblighi da parte del Venditore o (ii) è dovuta a una violazione colposa degli obblighi da parte dell'Acquirente e

b) le scorte erano abituali nel settore per quanto riguarda il rapporto commerciale tra il venditore e l'acquirente e il periodo di stoccaggio non supera i tre mesi, a meno che l'acquirente non avesse autorizzato per iscritto un periodo di stoccaggio più lungo per quanto riguarda una materia prima o un materiale di imballaggio, e

c) il venditore si è adoperato con la diligenza di un uomo d'affari prudente per ridurre/abolire le scorte nel periodo che va dalla notifica della risoluzione alla risoluzione.

Solo le scorte rimanenti sono rimborsabili se possono essere utilizzate esclusivamente dall'acquirente (*monouso*). L'Acquirente non dovrà alcun rimborso se la cessazione della cooperazione è stata (i) una decisione del Venditore, (ii) il risultato di un aumento di prezzo richiesto dal Venditore ma non accettato dall'Acquirente, (iii) il risultato di difetti di qualità per i quali il Venditore è responsabile e/o (iii) il risultato di una violazione colposa del dovere da parte del Venditore.

Se l'acquirente è obbligato a rimborsare le scorte rimanenti, il giornale di compensazione viene calcolato sulla base dei costi di acquisizione netti.

C. Ordini

C.1 Gli ordini e i contratti devono essere redatti per iscritto o tramite piattaforme d'ordine concordate; le e-mail o la firma tramite portali di firma elettronica come DocuSign soddisfano il requisito della forma scritta. Lo stesso vale per le integrazioni, le modifiche e gli accordi collaterali.

C.2 L'ordine deve essere confermato dal Venditore entro tre (3) giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine da parte del Venditore, ma al più tardi prima della consegna.

C.3 Qualsiasi conferma da parte dell'Acquirente che si discosti dall'ordine in modo sostanziale sarà considerata una nuova offerta e richiederà l'accettazione da parte dell'Acquirente. Se non vi è tale accettazione e il Venditore esegue comunque la consegna o altra prestazione, l'Acquirente avrà il diritto di restituirla al Venditore a spese e rischio di quest'ultimo.

D. consegna

D.1 Se non diversamente concordato nel contratto, a tutte le consegne si applicheranno gli Incoterms 2020, DAP, luogo di consegna come specificato nell'ordine dell'Acquirente. In deroga a quanto sopra, il Fornitore sarà responsabile di qualsiasi sdoganamento al momento dell'importazione nel territorio contrattuale (spese e diritti) a proprio rischio e spese.

D.2 La consegna sarà dovuta alla data di consegna specificata dall'Acquirente nell'ordine; la data di consegna sarà considerata come data fissa contrattuale. Se il Venditore è in ritardo con la consegna, sarà in ritardo a partire dalla scadenza di tale data. Per consegna si intende il momento definito negli Incoterms applicabili. In caso di inadempimento, l'acquirente può esercitare i diritti previsti dalla legge a propria discrezione.

D.3 Il Venditore è tenuto a rispettare rigorosamente la quantità di consegna specificata nell'ordine. Non sono ammesse consegne in eccesso o in difetto.

D.4 Le consegne devono essere evasi da diritti di terzi, in particolare da diritti di proprietà, diritti di prelazione, pegni, marchi o brevetti.

D.5 Le consegne iniziali devono essere chiaramente etichettate come tali dal venditore. Le spedizioni di campioni devono essere appositamente etichettate dal venditore.

D.6 Se non espressamente concordato diversamente per iscritto, le spedizioni di campioni non sono vincolanti e gratuite per l'Acquirente.

D.7 Ogni unità di consegna deve essere chiaramente etichettata con una scheda o un'etichetta per pallet. Con l'aiuto di queste informazioni, il venditore garantisce di poter rintracciare la propria spedizione nell'ambito del controllo qualità. Le seguenti informazioni sono obbligatorie sulla scheda/etichetta del pallet:

- Numero di articolo dell'acquirente
- Descrizione dell'articolo dell'acquirente
- Numero di articolo del venditore
- Codice del lotto
- Data di produzione
- Data di scadenza
- Codice GS1 EAN 128 (ingredienti AI 02, 10 e 15, non alimentari AI 02, 10 e 11)
- Etichettatura degli allergeni
- Etichettatura delle sostanze pericolose

In singoli casi, l'acquirente può chiedere al venditore di inserire ulteriori dettagli sulla scheda pallet.

D.8 Nel caso di prodotti alimentari, l'Acquirente e il Venditore stipuleranno accordi di specificazione in cui la data di scadenza e il periodo di conservazione rimanente che il Venditore deve garantire (periodo dalla consegna in conformità agli Incoterms applicabili), la data di scadenza e/o la data di utilizzo sono definiti su base specifica del prodotto.

D.9 In caso di violazione del presente punto D, l'Acquirente avrà sempre il diritto di rifiutare la consegna della merce e di restituirla a spese e a rischio del Venditore. In tal caso, l'Acquirente avrà il diritto - senza pregiudizio di ulteriori diritti legali o contrattuali - di effettuare acquisti di copertura anche senza fissare un periodo di tolleranza e di fatturare al Venditore i danni subiti e da subire da parte dell'Acquirente. Tutti i costi e i danni sostenuti e subiti dall'Acquirente in conseguenza di una violazione del presente punto D, comprese le eventuali penali sostenute dall'Acquirente in conseguenza della mancata consegna ai propri clienti nei tempi previsti, saranno a carico del Venditore. Inoltre, il Venditore sarà tenuto a pagare un risarcimento per ogni singolo caso pari al 5% del valore della merce in questione, ma almeno 500 CHF o il suo equivalente in un'altra valuta.

D.10 Salvo diversa autorizzazione dell'Acquirente in singoli casi, il Fornitore si asterrà dal trasporto aereo.

E. Documenti

E.1 Il venditore è tenuto a consegnare gratuitamente, al più tardi al momento della consegna della merce, tutti i documenti in forma riproducibile di cui l'acquirente ha bisogno per la corretta esportazione, importazione, sdoganamento, tassazione, utilizzo, lavorazione e rivendita, in particolare, ma non esclusivamente, documenti doganali e di trasporto, certificati e attestati.

E.2 Su richiesta dell'Acquirente, il Venditore fornirà immediatamente all'Acquirente tutte le informazioni e i documenti richiesti dall'Acquirente per la stipula o la modifica delle polizze assicurative sui trasporti.

F. Imballaggio

F.1 La merce deve essere imballata in modo adeguato e sicuro dal venditore, in conformità alle norme pertinenti (in particolare nel settore dei prodotti alimentari) in relazione al trasporto specifico. Se la loro rimozione richiede una cura particolare, egli dovrà richiamare l'attenzione dell'Acquirente su questo aspetto.

F.2 Il Venditore dovrà garantire la conformità a tutte le leggi, i regolamenti e i requisiti ufficiali relativi alla gestione e allo smaltimento dei materiali di imballaggio.

G. Ausili per il caricamento

G.1 Il venditore si impegna a trattare la merce con la procedura di scambio pallet (1:1) o a tenere un conto delle attrezzature di carico.

G.2 Il Venditore consegnerà la merce solo utilizzando ausili di carico standardizzati e consentiti dalla legge nel Paese di spedizione, in ciascun Paese di transito e nel Paese di destinazione.

G.3 I supporti di caricamento devono essere in condizioni pulite e prive di difetti al momento del caricamento, per cui i requisiti più severi dell'industria alimentare devono essere osservati durante la produzione, la pulizia, lo stoccaggio e il caricamento dei supporti di caricamento.

G.4 Gli ausili di carico consegnati danneggiati saranno smaltiti o riparati dall'Acquirente a spese del Venditore. Questi sono esclusi dalla procedura di sostituzione dei pallet in conformità con G.1.

G.5 Al momento della risoluzione del rapporto contrattuale, le parti dovranno saldare il conto delle attrezzature di carico entro trenta (30) giorni dalla data di risoluzione del contratto mediante il pagamento del saldo corrispondente da parte del debitore al soggetto autorizzato.

H. Specifiche e dichiarazioni di conformità

H.1 Le specifiche, i certificati, le dichiarazioni di conformità e le altre informazioni e documenti forniti dal Venditore all'Acquirente prima della prima consegna costituiscono nella loro interezza caratteristiche garantite della merce da parte del Venditore. L'Acquirente non è tenuto a verificare la lavorabilità e la commerciabilità della merce. Se l'Acquirente ordina il prodotto in questione sulla base di una partita di campioni, le caratteristiche della partita di campioni, comprese le caratteristiche sensoriali/saporifere, saranno considerate garantite per gli ordini futuri.

H.2 Il Venditore si impegna a fornire all'Acquirente una specifica valida e le relative dichiarazioni di conformità per ogni articolo da consegnare entro e non oltre quindici (15) giorni lavorativi prima dell'inizio dell'ordine. L'Acquirente avrà il diritto di richiedere che il Venditore fornisca le specifiche e le dichiarazioni di conformità sulla base dei moduli forniti dall'Acquirente.

H.3 Tutti i prodotti consegnati all'Acquirente devono essere specificati e la loro conformità alimentare deve essere certificata in conformità alla legge applicabile (vedere la clausola R1).

H.4 Le etichette esistenti e/o allegare relative a proprietà/qualità, durata, designazioni, descrizioni, documenti di accompagnamento e/o dichiarazioni pubblicitarie devono essere corrette nel contenuto, legalmente corrette, complete, comprensibili e in lingua tedesca. Le specifiche e le dichiarazioni di conformità possono essere fornite anche in inglese.

H.5 Il Venditore dovrà garantire che le specifiche, le dichiarazioni di conformità e i certificati siano regolarmente rivisti, autonomamente rinnovati o aggiornati e resi disponibili all'Acquirente senza alcuna richiesta.

H.6 Il Venditore si impegna ad apportare modifiche di dichiarazione/qualità agli articoli specificati solo previo accordo con l'Acquirente e a fornire all'Acquirente una nuova specifica, nonché le relative dichiarazioni di conformità e i certificati, con ragionevole anticipo rispetto alla prima consegna.

I. Qualità

I.1 Il Venditore conferma che la merce da lui consegnata è conforme alla legislazione alimentare applicabile e ad altre normative (leggi, ordinanze, ecc.) nel territorio contrattuale e/o nel paese in cui si trova il luogo di consegna in base all'ordine e che è adatta e sicura per l'uso nell'industria alimentare. In particolare, il Venditore garantisce che tutti gli articoli consegnati all'Acquirente sono conformi ai requisiti di legge per l'etichettatura, l'uso di additivi e l'uso dell'ingegneria genetica e che le merci consegnate dal Venditore non sono prodotti OGM e/o non sono da classificare come nuovi alimenti soggetti a dichiarazione.

I.2 Il Venditore riconosce che l'Acquirente accetterà solo materie prime alimentari e prodotti alimentari la cui produzione sia salvaguardata da un sistema di garanzia della qualità certificato - comprendente un concetto HACCP e un piano di emergenza - e la cui produzione sia effettuata in conformità alle buone pratiche di fabbricazione (GMP).

I.3 Il Venditore e i suoi fornitori a monte di

a) Le materie **prime** e i **prodotti alimentari** sono certificati secondo uno standard di sicurezza alimentare riconosciuto dal GFSL. Se il venditore è un commerciante, garantisce di essere certificato secondo l'IFS-Broker (o uno standard equivalente) oppure rivela e dimostra che il fornitore è certificato secondo uno standard di sicurezza alimentare riconosciuto dal GFSL.

(b) **merci diverse da quelle di cui alla lettera a)**

- con contatto **diretto** con gli alimenti sono tenuti a fornire la prova della certificazione in conformità con BRC GS Packaging Materials o FSSC 22000 o uno standard comparabile, ad es: IFS PaSecure e di mantenerla per tutta la durata della consegna all'acquirente. Ulteriori certificati specifici se richiesti dal rispettivo acquirente.

- con contatto **indiretto** con gli alimenti sono tenuti a fornire evidenza della certificazione in conformità alla norma ISO 9001:2015 e a mantenerla per tutta la durata della fornitura all'acquirente. Ulteriori certificati specifici se richiesti dal rispettivo acquirente.

Se un fornitore è un commerciante (broker), deve fornire i certificati sopra elencati ai punti a) e/o b) dai fornitori a monte (produttori).

Il venditore è tenuto a fornire all'acquirente le prove e le persone di contatto necessarie e valide senza che gli vengano richieste. Se un fornitore non soddisfa uno o più requisiti, si deciderà caso per caso se effettuare un audit del fornitore.

I.4 Il venditore deve garantire la tracciabilità delle merci da lui consegnate in relazione all'origine dei prodotti consegnati, ai sensi del Regolamento 178/2002/CE e, in caso di consegna a un indirizzo nel territorio contrattuale, anche ai sensi dell'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (817.02). La tracciabilità deve essere garantita anche per i fornitori a monte del venditore, in conformità a tali requisiti.

I.5 Il Venditore garantisce per sé e per i suoi fornitori a monte il rispetto delle normative del Gruppo Bell Food, delle eventuali normative dei clienti e delle istruzioni ricevute dal Venditore ("**Documenti applicabili**"), compresa l'etichettatura degli allergeni e le specifiche sui valori microbiologici. L'Acquirente ha il diritto di aggiornare, sostituire o cancellare tali documenti in qualsiasi momento.

I.6 In caso di deviazioni della qualità sospettate o provate dall'Acquirente, quest'ultimo sarà libero di incaricare un laboratorio proprio o esterno di analizzare la merce a spese del Venditore.

J. Responsabilità, garanzia e garanzia

J.1 La Merce sarà considerata difettosa se, al momento della consegna e/o durante il periodo di garanzia, è in tutto o in parte

- presentano una o più deviazioni rilevanti dalle specifiche concordate e/o
- non soddisfano una condizione prescritta da leggi o regolamenti e/o non possono essere fabbricati, importati, venduti o lavorati nel territorio contrattuale, in Svizzera e/o nel SEE per qualsiasi altra ragione e/o
- è in violazione di qualsiasi obbligo, dichiarazione, impegno o garanzia del Venditore in un contratto, in un accordo quadro, nel QAA, se applicabile, in un accordo di specifica, se applicabile, nelle presenti GPC o nei Documenti Applicabili e/o
- presentano un rischio per la salute dei consumatori e/o sono fisiologicamente dannosi se usati come previsto e prevedibile.

J.2 Il periodo di garanzia termina

- per i prodotti alimentari che hanno una data di scadenza o di consumo e
- per i materiali di imballaggio dopo la scadenza della durata di conservazione specificata.

J.3 In caso di merce difettosa, l'Acquirente avrà diritto ai diritti di garanzia previsti dalla legge a propria discrezione.

J.4 Se il Venditore ha colpevolmente violato un obbligo contrattuale o di legge, il Venditore dovrà rimborsare all'Acquirente tutti i danni diretti e indiretti, i costi, le multe e gli altri svantaggi sostenuti dall'Acquirente a tale riguardo (compresi i costi e le sanzioni in caso di ritiro dei prodotti). L'Acquirente ha il diritto di far valere i diritti di garanzia e di garanzia nei confronti del Venditore entro due (2) anni dalla scadenza del periodo di garanzia e di garanzia, per cui è determinante la data di ricezione della relativa notifica da parte del Venditore. L'onere della prova che la merce non era difettosa al momento della consegna in conformità agli Incoterms applicabili e/o è diventata difettosa durante il periodo di garanzia è a carico del Venditore.

J.5 La responsabilità del Venditore per i difetti non è influenzata dall'accettazione delle forniture e dei servizi o dall'approvazione dei campioni o dei campioni presentati.

J.6 Il Venditore si impegna a effettuare e documentare tutte le ispezioni necessarie a garantire la conformità alla qualità concordata della merce. Ciò include anche le ispezioni delle merci in arrivo presso la sede del venditore.

K. Assicurazione

Il Venditore si impegna a stipulare un'assicurazione per la responsabilità del prodotto di importo sufficiente (a seconda del valore delle consegne), almeno per un importo di 5 milioni di franchi svizzeri o il suo equivalente in un'altra valuta. Una conferma dell'assicurazione sarà presentata all'Acquirente su richiesta.

L. Audit

L.1 L'Acquirente si riserva il diritto di controllare il Venditore e/o i suoi fornitori a monte in qualsiasi momento o di farli controllare da terzi. Le date degli audit periodici saranno concordate di comune accordo. L'Acquirente avrà il diritto di effettuare audit senza preavviso in caso di sospette deviazioni

della qualità pericolose per la salute. Il Venditore riconosce, accetta e garantisce che anche i clienti dell'Acquirente possono effettuare audit del Venditore e/o dei suoi fornitori a monte nella stessa misura.

L.2 Il Venditore si impegna ad autorizzare e facilitare gli audit di cui al punto L.1 e a fornire il supporto necessario.

L.3 Il Venditore si impegna a garantire che anche i suoi fornitori diretti rispettino di conseguenza gli obblighi di cui ai punti da L.1 a L.3. Il Venditore deve garantire che sia l'Acquirente che i clienti dell'Acquirente possano sottoporre a verifica qualsiasi persona fisica o giuridica lungo la catena di fornitura fino al produttore originale di una materia prima o di un prodotto di partenza, in particolare per quanto riguarda il rispetto del Codice di condotta dei fornitori (cfr. punto N.2).

M. Fatturazione e condizioni

M.1 Il Venditore si assume il rischio di approvvigionamento e di valuta per tutti i beni e i servizi necessari alla produzione e alla consegna dei beni da lui venduti all'Acquirente. Il venditore garantisce condizioni uguali (qualità, disponibilità, prezzi) per tutti gli articoli. I costi logistici devono essere indicati separatamente e in modo trasparente nelle offerte e nei calcoli.

M.2 Il Venditore invierà le fatture anche in formato elettronico all'indirizzo e-mail indicato. Le fatture dovranno essere pagate entro trenta (30) giorni dal ricevimento di una fattura verificabile che sia conforme ai requisiti di un documento fiscale ai sensi della legge applicabile nel Territorio del Contratto e che riporti l'IVA separatamente, ma non prima di trenta (30) giorni dopo (i) la corretta consegna dei Prodotti e (ii) il ricevimento di tutti i documenti necessari da parte dell'Acquirente. **Se l'Acquirente paga entro 14 giorni dall'inizio del periodo di pagamento, avrà diritto a dedurre uno sconto del 3% dai suoi pagamenti.**

M.3 Se è stato concordato un rimborso annuale, la base per determinare il rimborso è - se non diversamente concordato - il totale delle vendite nette al lordo degli sconti di tutte le società del Gruppo Bell Food da parte dell'acquirente in un anno solare. Il rimborso sarà versato entro otto (8) settimane dalla fine dell'anno solare.

M.4 Le richieste di aumento dei prezzi devono essere presentate all'acquirente locale della società ordinante almeno 8 settimane prima dell'inizio del trimestre, indicando i seguenti criteri:

- Numero di articolo Hùgli
- Descrizione dell'articolo
- Prezzo vecchio
- Prezzo nuovo
- Motivo

Le richieste di prezzo non correttamente presentate saranno respinte. I prezzi concordati si applicheranno fino alla stipula di un nuovo accordo sui prezzi.

N. Conformità

N.1 Il Venditore si impegna a rispettare le disposizioni di legge applicabili a tale processo nel trattamento dei dati personali. Il Venditore ha preso conoscenza della politica sulla privacy dell'Acquirente¹ e si impegna a portare tale politica sulla privacy a conoscenza dei propri dipendenti e subappaltatori.

N.2 Il Venditore si impegna a rispettare il Codice di Condotta dei Fornitori del Gruppo Bell Food² nelle sue attività commerciali.

N.3 Il venditore garantisce che né lui, né i suoi azionisti/soci, né i membri del consiglio di amministrazione/supervisione, né le persone autorizzate a rappresentare legalmente o arbitrariamente il venditore sono autorizzati ad agire per conto del venditore,

a) sono presenti in un elenco di sanzioni vincolante per l'UE, il SEE e/o la Svizzera, e

b) sono persone che ricoprono funzioni o incarichi politici a livello federale o cantonale in Svizzera o in strutture analoghe in altri Paesi.

O. La segretezza

O.1 Il Venditore si impegna a trattare con riservatezza tutte le informazioni e i documenti relativi a un membro del Gruppo Bell Food, ai suoi rappresentanti legali o autorizzati, ai suoi partner/azionisti, ai membri del Consiglio di Amministrazione/Sorveglianza, ai suoi dipendenti, ai suoi clienti, ai suoi fornitori e/o ad altri partner commerciali e a utilizzare tali informazioni e documenti esclusivamente per l'adempimento degli obblighi dovuti ai sensi del presente contratto.

O.2 Sono esentati dall'obbligo di riservatezza

- le informazioni e i documenti che sono noti al pubblico al momento della firma del presente contratto o che diventano noti al pubblico dopo la firma senza violazione dell'obbligo di riservatezza e
- informazioni e documenti che il Venditore è tenuto a fornire a un tribunale o a un'autorità in virtù di un ordine obbligatorio di legge o di una decisione giudiziaria o amministrativa esecutiva nei suoi confronti; in tal caso, tuttavia, il Venditore si impegna a limitare la trasmissione di informazioni e documenti al minimo consentito e a rendere anonime e ridotte le informazioni.

P. Proprietà intellettuale

P.1 Se vengono consegnati informazioni, documenti o oggetti che contengono proprietà intellettuale, in particolare know-how, ricette, grafici, slogan, rivendicazioni e/o diritti di proprietà industriale, l'Acquirente o la sua società affiliata si riserva tutti i diritti al riguardo.

P.2 Il Venditore garantisce che i beni e/o i servizi da esso forniti sono liberi da diritti di terzi e che l'acquisto, la lavorazione, la produzione, l'imballaggio, la pubblicità, la rivendita all'Acquirente e l'acquisto, la lavorazione, la produzione, l'imballaggio, la pubblicità, la rivendita da parte dell'Acquirente non violano alcun diritto di terzi.

Q. Legge sul commercio estero

Q.1 Su richiesta, il venditore è tenuto a indicare il Paese di origine della merce e a fornire i certificati di origine necessari per l'esportazione. Egli è responsabile della correttezza delle informazioni fornite. Se l'acquirente non ottiene la licenza di esportazione richiesta, ha il diritto di annullare l'ordine.

Q.2 In questo caso, il Venditore rimborserà all'Acquirente i costi e i danni sostenuti e subito dall'Acquirente come conseguenza, nella misura in cui il Venditore è responsabile del mancato rilascio della licenza di esportazione.

R. Disposizioni finali

R.1 Si applica la legge del paese in cui l'Acquirente ha la propria sede legale ai sensi del diritto commerciale. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).

R.2 Il foro competente è il luogo in cui l'acquirente ha la propria sede legale ai sensi del diritto commerciale.

¹ Disponibile su www.bellfoodgroup.com/partner

² Disponibile all'indirizzo <https://www.bellfoodgroup.com/lieferanten/>

